

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEI PUBBLICI SPETTACOLI
E PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA**

Approvato con deliberazione CC n. del

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, ha per oggetto la disciplina, le procedure, le competenze relative all'esercizio delle funzioni inerenti il rilascio delle autorizzazioni e atti di polizia amministrativa per l'apertura, la modifica dei locali di pubblico spettacolo, intesi come insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, nonché i servizi ed i disimpegni ad essi collegati.

Art. 2 – Licenze ed autorizzazioni

1. Senza la licenza prevista negli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931, n. 773) è vietato dare pubblici spettacoli e/o trattenimenti in luoghi aperti al pubblico indetti nell'esercizio di un'attività imprenditoriale.
2. Il rilascio della suddetta licenza è subordinato al rispetto dei requisiti urbanistico-edilizi, di destinazione d'uso, igienico-sanitari e di sicurezza ed al rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico e luminoso.
3. Non può aprirsi un locale di pubblico spettacolo senza una preventiva verifica delle condizioni di sicurezza, prevista ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. . Tale verifica è da considerarsi propedeutica al rilascio della licenza di cui al comma 1.
4. L'agibilità prevista nell'art. 80 suindicato è rilasciata con il parere favorevole definitivo della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
5. Nei casi di locali con capienza pari o inferiore a 200 persone, previsti dall'art. 15 del presente regolamento, l'agibilità del locale si intende acquisita con il rilascio della licenza prevista nel comma 1.
6. Le domande inoltrate ai fini del rilascio delle licenze previste dai commi 1 e 2 del presente articolo si intendono accolte qualora entro 60 giorni dalla presentazione non venga comunicato il diniego, a condizione che sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività.

Art. 3 – Caratteristiche dei locali di pubblico spettacolo

1. Un locale va considerato "pubblico" quando vi si svolge un'attività professionalmente organizzata a scopo di lucro, ai sensi degli artt. 2082 e 2083 del c.c. .
2. La licenza prevista nell'art.2 comma 1 del presente regolamento deve essere richiesta anche per i circoli privati a cui si acceda da non soci con biglietto d'invito, quando, per il numero delle persone invitate, sia da escludere il carattere privato della manifestazione.
Il circolo perde inoltre il carattere "privatistico" quando si accerti, con un giudizio sintetico ed induttivo, che in esso si svolga una attività professionalmente organizzata a scopo di lucro tale da presentare le seguenti circostanze (anche solo qualcuna) :
 - a) accesso indiscriminato e/o con acquisto contestuale della tessera di socio;
 - b) pubblicizzazione degli spettacoli effettuata in luogo pubblico o aperto al pubblico;

- c) struttura del locale dove si svolge l'attività dalla quale si evinca l'esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di un'attività palesemente imprenditoriale;
- d) rilevante numero di persone che accedono al locale del circolo, prendendo come riferimento il criterio previsto per la certificazione antincendio (che prevede una capienza superiore a 100 persone);
- e) numero degli spettacoli e loro periodicità;
- f) assenza di una forma associativa prevista nel D.P.R. 235/2001.

Art. 4 – Tipologia dei locali o luoghi oggetto del presente regolamento

1. Sono considerati locali di pubblico spettacolo ai sensi del presente regolamento le seguenti tipologie di esercizi:
 - a) teatri
 - b) cinematografi
 - c) cinema-teatri
 - d) auditori e sale convegno
 - e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli
 - f) sale da ballo e discoteche
 - g) teatri tenda
 - h) circhi
 - i) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi divertimento
 - j) luoghi all'aperto, ovvero ubicati in delimitati spazi all'aperto, attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o trattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.
 - k) Fiere, mostre ed esposizioni disciplinate dall'art. 115 del T.U.L.P.S. e relativo regolamento di esecuzione .
2. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento i locali non previsti al comma 1, utilizzati occasionalmente per attività di trattenimento e pubblico spettacolo.
3. Per i locali di capienza superiore a 100 persone è necessario il rilascio del certificato di prevenzione incendi, da richiedere al Comando provinciale dei VV.F. contestualmente alla domanda di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S. Fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 "Regolamento recante semplificazioni della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" (G.U. 22 settembre 2011 n. 211).

Art. 5 - Attività di spettacolo o intrattenimento in locali o luoghi particolari

1. Negli esercizi di somministrazione, a prescindere dalla capienza del locale, non occorre la verifica della Commissione ed il rilascio della licenza di agibilità prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S. quando nel locale si svolgono trattenimenti musicali o di arte varia (es. karaoke) allestiti occasionalmente e temporaneamente, dove l'attività principale rimane la somministrazione e lo spettacolo o trattenimento assume un carattere di complementarietà e non ci sia l'accertamento di elementi tali da configurarne la trasformazione, fermo

restando l'obbligo dell'ottenimento della prescritta autorizzazione di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.

E' comunque necessaria la verifica della Commissione quando tali ultime attività si svolgono in sale appositamente allestite, idonee all'espletamento delle esibizioni dell'artista o comunque del trattenimento e all'accoglimento prolungato dei clienti.

2. Nei luoghi all'aperto è necessaria la verifica della Commissione ed il rilascio della licenza ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S. solo quando si tratta di luoghi aperti al pubblico, quindi uno spazio delimitato e circoscritto, in cui l'accesso è subordinato o meno a determinate condizioni e vi sia una minima struttura destinata ad accogliere il pubblico . Sono tali i teatri, campi sportivi con tribune etc.;
3. Sono altresì soggette alla verifica di cui sopra e al rilascio della licenza ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. le manifestazioni fieristiche, le mostre e le esposizioni quando presentano strutture idonee ad accogliere il pubblico e quando sono disciplinate dall'art. 115 del T.U.L.P.S. e 208 del regolamento di esecuzione.

Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda per l'apertura di un locale, impianto di pubblico spettacolo o trattenimento o nel caso di modifiche sostanziali di essi, deve essere presentata dal richiedente al protocollo comunale almeno 60 giorni prima dell'apertura in 5 copie, di cui la prima in regolare carta da bollo, allegando la documentazione prevista dalla normativa vigente.

2. Le attestazioni da parte dei tecnici abilitati devono essere prodotte in originale e non devono essere datate oltre 3 mesi.

3. Nel caso siano impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici, è richiesta una relazione tecnica da parte di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla L. 425/95, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Art. 7 - Modalità di presentazione della domanda per manifestazioni temporanee

1. La domanda per la realizzazione di manifestazioni temporanee, deve essere presentata dal richiedente al protocollo comunale entro e non oltre 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, in 5 copie, di cui una originale in regolare carta da bollo, allegando la documentazione prevista dalla normativa vigente.

Il termine di cui sopra è perentorio e il Comune non assume alcuna responsabilità per l'annullamento di manifestazioni a causa di ritardi della presentazione delle domande.

2. Ogni attestazione da parte dei tecnici abilitati deve essere prodotta in originale e non deve essere datata oltre 3 mesi.

3. Nel caso siano impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici, è richiesta una relazione tecnica da parte di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla L. 425/95, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Art. 8 - Compiti della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

1. La Commissione di vigilanza ha i seguenti scopi:
 - a. Esprimere pareri sui progetti di nuovi teatri e altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazione degli esistenti;
 - b. Verificare le condizioni di solidità-sicurezza-igiene dei locali o impianti, indicando le misure e le cautele ritenute necessarie sia per l'igiene, sia per la prevenzione degli infortuni;
 - c. accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e incolumità;
 - d. accertare gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene (ai sensi dell'art. 4 d.lgs 8.1.98 n.3), anche avvalendosi di altro personale tecnico di amministrazioni pubbliche, al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 L . 18 marzo 1968 n. 337/68;
 - e. controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo al Sindaco gli eventuali provvedimenti.

Art. 9 - Competenze e funzioni della Commissione comunale (art. 141-bis reg. T.U.L.P.S.)

1. La Commissione comunale ha una competenza generale riguardo i pareri, le verifiche e gli accertamenti di cui all'art. 1 del presente regolamento, ad esclusione dei casi in cui è previsto l'intervento della Commissione provinciale di cui all' art. 142 del reg. del T.U.L.P.S.

Art. 10 - Composizione della Commissione comunale

1. La Commissione comunale e' nominata ogni 3 anni dal Sindaco ed è composta da 6 membri:
 - Sindaco o suo delegato, nel ruolo di presidente
 - Responsabile di Polizia Locale o suo delegato;
 - Medico appartenente all'organo sanitario pubblico di base (ASL) competente per territorio o da eventuale supplente;
 - Responsabile Servizio tecnico comunale o suo delegato;
 - Comandante provinciale VV.F. o suo delegato;
 - Esperto in elettrotecnica o eventuale supplente.Gli esperti esterni, un effettivo e un supplente, sono nominati su designazione del rispettivo Ordine professionale
2. Solo nel caso di esame di locali o luoghi di spettacolo o trattenimento di cui all'art. 4 del presente regolamento che comportano emissioni rumorose rilevanti la Commissione di cui al presente articolo potrà essere integrata con un esperto di acustica .
3. Nel caso la natura del locale o luogo richieda un accertamento tecnico particolare, la Commissione suindicata potrà essere integrata con un esperto della relativa materia.
4. I membri tecnici previsti dal presente articolo devono essere individuati all'interno dell'Ente stesso e, solo in mancanza di adeguate professionalità, ricorrendo ad esterni, da individuarsi tra professionisti facenti parte di

organismi che trattano la materia specifica o designati dal rispettivo Ordine professionale, tenuto conto della loro specializzazione.

5. Su richiesta degli interessati possono far parte della Commissione un rappresentante degli esercenti locali di pubblico Spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designato dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra il personale dotato di comprovata qualificazione professionale. La nomina di tali rappresentanti avviene su designazione dei soggetti interessati. A tal fine l'ufficio comunale responsabile del procedimento provvede a richiedere tale nominativo alle organizzazioni di cui al punto precedente. Nel caso non venga fornito il nominativo entro un termine definito non si provvederà alla nomina del rappresentante.
6. Il rappresentante di cui sopra è membro eventuale della Commissione, che può essere costituita anche in assenza di tale presenza e le convocazioni della stessa si ritengono valide anche in mancanza del rappresentante come sopra nominato.
7. Per ogni membro necessario deve essere previsto almeno un supplente.
8. Gli enti, gli organismi indicati quali componenti necessari della Commissione possono indicare ai Comuni una lista di nominativi del personale idoneo a presenziare alle adunanze, scegliendolo di volta in volta con apposito atto sottoscritto e acquisito agli atti dal Presidente della Commissione Comunale.
9. L'istituzione della Commissione e la previsione di compenso per gli organi esterni sono demandati alla Giunta comunale. Eventuali modifiche relative a tale compenso vengono introdotte con determinazione da parte dell'organo competente.
10. I componenti effettivi che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive della Commissione, decadono automaticamente dall'incarico, e sono sostituiti. Parimenti non possono ulteriormente essere nominati delegati coloro che sono risultati assenti.
11. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente nominato dal Responsabile del servizio competente.

Art. 11 - Modalità di verifica e funzionamento della Commissione comunale

1. Il funzionamento della Commissione e le modalità di verifica possono essere disciplinati da un regolamento interno approvato dai suoi membri.
2. La Commissione si riunisce in base alle esigenze per esaminare le pratiche presentate.
3. La data della riunione è stabilita dal competente ufficio comunale e comunicata ad ogni componente con ogni mezzo idoneo con congruo anticipo, almeno 30 giorni lavorativi prima della data del previsto svolgimento della manifestazione e comunque non meno di 15 gg. lavorativi antecedenti la data di riunione della Commissione, trasmettendo contemporaneamente copia dell'intera pratica all'A.S.L., ai VV.F., all'esperto di elettrotecnica ed eventualmente all'esperto di acustica per un esame preventivo della stessa.
4. Il parere della Commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.
5. Nel caso la documentazione presentata dall'interessato dovesse essere insufficiente o incompleta e non è possibile esprimere un parere favorevole, la Commissione si riserva di esaminarla in una successiva riunione convocata dopo la presentazione di idonea documentazione integrativa, previa specifica richiesta a tal fine da parte dell'interessato. Il nuovo esame è soggetto a nuovo

versamento del costo della verifica, tranne il caso in cui la stessa Commissione dovesse decidere diversamente.

6. Le risultanze della Commissione sono comunicate al destinatario del provvedimento finale, che può partecipare all'esame ed alla verifica stessa, anche mediante proprio rappresentante e presentare memorie e documenti.
7. La verifica dei locali o degli impianti deve avvenire entro 15 giorni dal parere favorevole, salvo diversi accordi con l'interessato; per quanto riguarda le manifestazioni temporanee la verifica degli impianti avviene contemporaneamente all'esame da parte della Commissione della documentazione presentata.
8. Le spese di esame degli atti e di sopralluogo della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di colui che ne richiede l'intervento, così come le ulteriori verifiche che si renderanno necessarie; il relativo importo dovrà essere corrisposto prima dell'effettuazione delle stesse e con le modalità che saranno definite dal Comune.

Art. 12 - Commissione comunale ristretta

1. Nel caso di visite periodiche di cui all'articolo seguente in locali già dichiarati agibili, la Commissione sarà composta da alcuni membri della Commissione comunale, appositamente delegati: Il rappresentante dell'Amministrazione comunale, il comandante VV.F. o delegato, un medico o altro tecnico delegato dall'A.S.L..
2. La Commissione ristretta verifica che siano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi funzionino regolarmente, suggerendo al dirigente competente i provvedimenti adeguati.

Art. 13 - Visite periodiche in locali già dichiarati agibili

1. I locali, gli impianti di pubblico spettacolo e trattenimento già dichiarati agibili, devono essere sottoposti ogni 5 anni ad una visita periodica da parte della Commissione comunale ristretta di cui all'articolo precedente, previ accordi con gli organismi partecipanti.
2. Tale visita è comunque necessaria ogni qualvolta esistano dei dubbi circa la permanenza delle condizioni di sicurezza .
3. Nel caso il locale o l'impianto hanno subito delle modifiche sostanziali, deve essere svolta una nuova verifica della Commissione comunale al completo.
4. Non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Provinciale o Comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a 2 anni. In tal caso la documentazione presentata dall'interessato deve contenere una dichiarazione del tecnico competente, iscritto all'albo degli ingegneri o geometri, che attesti la rispondenza del locale o dei luoghi rispetto tale requisito.
4. E' comunque necessario l'esame della Commissione nel caso la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza
5. Nel caso e) della art. 141 del reg. del T.U.L.P.S. (visite periodiche in locali già agibili): la Commissione provinciale può delegare il Sindaco o altro rappresentante del comune che provvede ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento.

Art. 14 - Locali/impianti di capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone:

1. Le verifiche e gli accertamenti previsti dall'art. 7 del presente regolamento, per i locali e gli impianti di capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, ferme le disposizioni sanitarie, sono sostituite da una relazione tecnica redatta da un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri , degli Architetti o dei Geometri che attesti la rispondenza del locale o impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.
2. Per capienza complessiva si intende l'affollamento massimo consentito secondo quanto previsto dal D.M. 19 agosto 1996 .
3. La relazione di cui al comma 1 dovrà essere integrata con la documentazione necessaria e dovrà essere presentata in Comune nei termini di cui al presente regolamento.
4. La Commissione comunale di vigilanza, su proposta del Presidente, potrà esaminare il progetto al fine di verificare quanto attestato dal professionista, in particolare relativamente alla rispondenza delle caratteristiche del locale o dell'impianto alla capienza dello stesso stabilita ai sensi del comma 2. La Commissione potrà anche decidere di effettuare un sopralluogo, quando dall'esame della relazione emergono dubbi circa la sussistenza dei requisiti di sicurezza . In tal caso sono dovuti i costi della verifica.

Art. 15 - Attività di somministrazione

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta nei locali di spettacolo è assentibile tramite denuncia di inizio attività qualora, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della legge 287/91, sia prevalente l'attività di spettacolo o trattenimento.
2. La prevalenza si riscontra qualora la superficie del locale dove si svolge lo spettacolo o trattenimento risulta pari o superiore ai 2/3 di quella totale aperta al pubblico, esclusi servizi, corridoi, parcheggi e aree di servizio.

Art. 16 - Revoca

Per motivi inderogabili di ordine pubblico o di sicurezza pubblica o di igiene il Sindaco può, con ordinanza motivata, sospendere ogni manifestazione e richiedere lo sgombero dell'area ovvero dei locali autorizzati.

Art. 17 - Sanzioni amministrative

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono assoggettate alla sanzione amministrativa stabilita dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.
2. L'inadempienza alle norme indicate nel presente regolamento comporta altresì la revoca dell'eventuale concessione di utilizzo del suolo pubblico concessa.